



La Corte di Assise d'Appello di Perugia,

composta dai signori:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Claudio Pratillo Hellmann | presidente; |
| 2) dott. Massimo Zanetti | consigliere rel.; |
| 3) sig. Fabio Angeletti | giudice popolare; |
| 4) sig. Simonetta Ranieri | giudice popolare; |
| 5) sig. Anna Calisi | giudice popolare; |
| 6) sig. Paola Natalizi | giudice popolare; |
| 7) sig. Federica Macellari | giudice popolare; |
| 8) sig. Antonella Masciovecchio | giudice popolare; |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I difensori di Raffaele Sollecito hanno chiesto che venga dichiarata la nullità della sentenza di condanna ex artt. 521, 522 e 604, comma I, c.p.p. per difetto di correlazione con l'imputazione contestata: a loro dire Raffaele Sollecito, chiamato a rispondere del delitto di omicidio, a titolo di concorso con Amanda Knox, per avere cagionato la morte di Meredith Kercher utilizzando come strumento "l'arma di cui al capo B" (così descritta "un grosso coltello da punta e da taglio lungo complessivamente cm. 31", sequestrato al Sollecito il 6.11.2007, rep. 36) in realtà è stato poi ritenuto colpevole di un fatto essenzialmente diverso: avere partecipato all'omicidio utilizzando un secondo coltello, non rinvenuto, un "coltellino" con lama inferiore a quella del coltello sequestrato, compatibile con alcune delle

lesioni presenti sul corpo della vittima, non compatibili, al contrario, con il coltello in sequestro.

I difensori appellanti sostengono che la differenza tra il fatto contestato e quello per il quale il loro assistito è stato ritenuto colpevole non è affatto marginale dal momento che tutta la difesa è stata apprestata in relazione al fatto contestato originariamente (uccisione mediante un solo coltello), cosicché il mutamento del fatto in sentenza (uccisione mediante due coltelli) ha comportato una grave violazione dei diritti della difesa.

Nel momento in ^{cu} la Corte di Assise di primo grado ha ritenuto di cogliere gli elementi configuranti un fatto diverso da quello contestato, avrebbe dovuto astenersi dal decidere e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero così come prescrive il 2° comma dell'art. 521 c.p.p.. Il mutamento del fatto – così argomentano i difensori – ha comportato la nullità della sentenza che deve essere dichiarata ora dal giudice d'appello ex art. 604 c.p.p.

Ritiene questa Corte che, allo stato e salve future emergenze processuali, a prescindere dalla esattezza o meno della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di Assise di primo grado, l'eccezione non appare fondata.

Va invero ricordato che la Suprema Corte, decidendo in ordine ad una fattispecie analoga, ha escluso che sussista una modificazione del fatto tale da comportare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Così Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 11265 del 13/10/1995** Ud. (dep. 17/11/1995) Rv. 202850: "In tema di correlazione tra accusa e sentenza, deve intendersi per

immutazione del fatto solo quella che modifica la struttura della contestazione, in quanto sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, e, per conseguenza di esso, l'azione risulti tanto diversa da quella contestata da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene; quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo, nei dettagli, le modalità di realizzazione, non vi è immutazione e deve, di conseguenza, escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 477 cod. proc. pen. (corrispondente al 521, comma secondo, del nuovo codice di rito). (Nella fattispecie, con la sentenza di primo grado - poi confermata sul punto dai giudici di appello - era stata precisata un'ulteriore articolazione della dinamica di un omicidio, aggiungendo, alla pistola, il coltello come mezzo di esecuzione dell'omicidio stesso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con il quale era stata denunciata l'immutazione del fatto, ed ha affermato il principio di cui in massima)."

Ma nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 18941 del 22/02/2001* Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218920: "È abnorme e, come tale, impugnabile il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione dell'imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla norma citata viene sovvertito, determinandosi una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari per il separato esercizio dell'azione penale. (Nella specie era

stato contestato all'imputato di essere uno degli autori materiali di un omicidio, mentre uno dei coimputati - sulla base delle cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. - lo aveva indicato, in dibattimento, come il concorrente che aveva fornito la vettura utilizzata per eseguire il delitto)." Donde la reiezione della eccezione.

ooo

Con ordinanza del 16.1.2009 la Corte di Assise ha respinto la eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia sollevata dalla difesa di Raffaele Sollecito per la considerazione che il colloquio degli imputati con il difensore era stato differito immotivatamente, anzi addirittura senza che esistesse un provvedimento del P.M., non rinvenuto agli atti.

La Corte di Assise ha respinto l'eccezione ritenendo tardiva la sua formulazione in quanto effettuata quando ormai l'interrogatorio sul merito era in corso (decadenza ex art. 182 comma 2 c.p.p.).

La difesa dell'imputato impugna tale ordinanza ribadendo gli argomenti già esposti.

L'impugnazione non è fondata: la nullità prospettata è da ricondurre - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 4, Sentenza n. 39827 del 12/07/2007, Rv. 237846; Sez. 1, Sentenza n. 16815 del 24/03/2004 Rv. 228805) a quelle di ordine generale a regime intermedio, che rimangono sanate se non eccepite prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto. E nel caso in esame - come

correttamente osservato dalla Corte di Assise di primo grado – allorché essa venne eccepita erano state già espletate le formalità preliminari ed iniziato l'interrogatorio nel merito. Ed invero è stato evidenziato che il Giudice, terminate le formalità preliminari, aveva anche fatto presente uno degli elementi di prova a carico di Raffaele Sollecito (impronta rinvenuta nei pressi del corpo della vittima) che in relazione a tale elemento aveva già iniziato a rendere spiegazioni.

Con la stessa ordinanza la Corte ha respinto una ulteriore eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia sollevata dalla difesa di Sollecito nel corso del medesimo allorché si è resa conto che il Pubblico Ministero stava utilizzando ai fini delle sue contestazioni degli atti di indagine che non erano stati messi a disposizione della difesa prima dell'espletamento dell'interrogatorio.

La Corte ha respinto l'eccezione ritenendo che la preventiva messa a disposizione del difensore degli atti di indagine è necessaria in relazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. e non anche per quello in sede di convalida di fermo.

La difesa di Sollecito ha impugnato tale ordinanza anche sul punto ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte, le esigenze sottese al preventivo deposito degli atti in possesso del Pubblico Ministero sono le stesse in entrambi i casi e che una diversa interpretazione creerebbe una disparità di trattamento censurabile ex art. 3 della Costituzione tra la persona colpita da custodia cautelare interrogata ai sensi dell'art. 294, 1 comma, c.p.p. e l'indagato sottoposto ad analogo provvedimento dopo la convalida del fermo.

L'impugnazione non è fondata essendo l'ordinanza impugnata conforme a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (così Sez. 3, Sentenza n. 16420 del 07/04/2010 Cc., dep. 27/04/2010, Rv. 246772; Sez. 3, Sentenza n. 34813 del 09/07/2009 Cc., dep. 08/09/2009, Rv. 244574; Sez. 6, Sentenza n. 2709 del 27/11/2008 Cc., dep. 21/01/2009, Rv. 242933).

La stessa Suprema Corte ha già ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della normativa così interpretata, riproposta ora dalla difesa di Sollecito (Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 20/11/2003 Cc., dep. 20/01/2004, Rv. 226632) e questa Corte di Assise ritiene di doversi attenere a tale statuizione per evidenti esigenze di certezza del diritto, non essendo state prospettate argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate dalla Suprema Corte nella decisione citata.

Con la stessa ordinanza la Corte di Assise ha anche respinto l'istanza della difesa della Knox, alla quale si è associata anche la difesa di Sollecito, diretta a conseguire l'esclusione dal fascicolo del dibattimento del provvedimento di fermo e alla restituzione al P.M. delle ordinanze in materia cautelare successive alla prima in quanto – a dire della Corte – essendo essa competente in ordine alle misure cautelari è anche tenuta alla custodia del fascicolo cautelare.

I difensori hanno impugnato tale ordinanza ribadendo le argomentazioni già poste a fondamento della istanza: a loro dire, poiché il giudice che procede è chiaramente competente ad adottare i provvedimenti incidenti sulla preesistente misura, può essere a lui trasmessa l'ordinanza applicativa della misura cautelare in

carcere e i successivi provvedimenti di conferma ma non anche altri atti, non formati nel contraddittorio delle parti, perché, pur non potendo assumere rilievo ai fini della decisione, possono avere l'effetto di minare la terzietà e la imparzialità del giudice, rendendolo edotto di circostanze non più rilevanti ai fini degli eventuali provvedimenti di sostituzione, revoca o modificazione della misura cautelare.

L'impugnazione della ordinanza non è fondata neanche sotto questo profilo dal momento che la competenza a decidere in merito alla misura cautelare, una volta trasmesso il fascicolo per il dibattimento, comporta l'inserimento nel fascicolo del dibattimento anche del fascicolo cautelare, a prescindere dalla irrilevanza ai fini della decisione sul merito, senza che il rischio paventato dalla difesa possa di per sé solo comportare una disciplina diversa da quella positivamente stabilita.

Va peraltro ricordato che la Suprema Corte ha escluso che la necessità di imparzialità del giudice ed il principio della formazione della prova nel corso del dibattimento debba comportare una assoluta "verginità" conoscitiva del giudicante (così Sez. 6, *Sentenza n. 29821 del 22/06/2001 Ud.*, dep. 27/07/2001, Rv. 221207), riconoscendo addirittura al giudicante, ai soli fini della decisione in ordine alla misura cautelare, la possibilità di conoscere gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (Sez. 1, *Sentenza n. 3115 del 30/06/1993 Cc.*, dep. 27/10/1993, Rv. 196911).

Donde la reiezione della impugnazione.

La difesa degli imputati impugna anche le ordinanze emesse in data 6.2.2009 e in data 12.6.2009.

Le questioni oggetto delle due ordinanze hanno molti punti in comune.

Con l'ordinanza del 6.2.2009 la Corte di Assise – che peraltro già in data 16.1.2009 aveva ritenuto “acquisibili (così testualmente) i c.d. memoriali dell'imputata Knox, sotto il profilo evidenziato dalla difesa della parte civile Diya Lumumba, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 235 e 237 c.p.p.” - ha respinto la richiesta di estromettere dal fascicolo del dibattimento il memoriale scritto da Amanda Knox in Inglese il 6 novembre 2007 (in realtà non è stata proposta opposizione alla acquisizione del secondo memoriale, quello del 7.11.2007). La richiesta della difesa (di estromissione del memoriale del 6.11.2007) era fondata sulla argomentazione che il memoriale non può considerarsi essere stato scritto spontaneamente e consapevolmente, essendo stato al contrario scritto e consegnato in violazione di tutti i diritti di difesa.

La Corte di Assise ha motivato la propria decisione con la considerazione che la difesa personale non è vietata dal nostro ordinamento e che, peraltro, la Corte di

Cassazione nell'ambito del procedimento cautelare concernente Amanda Knox ha già ritenuto acquisibile il memoriale in questione. Ha conseguentemente ritenuto manifestamente infondata una eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta corretta l'interpretazione della normativa effettuata dalla Corte di Assise.

Con l'ordinanza del 12.6.2009 la Corte di Assise ha respinto la richiesta di estromettere "le spontanee dichiarazioni" rese da Amanda Knox il 6.11.2007, richiesta formulata dalla difesa con l'argomentazione che tali dichiarazioni, niente affatto spontanee per il contesto nel quale sono state rilasciate, sono state rese, in assenza delle garanzie difensive, quando Amanda Knox risultava già di fatto indagata per il delitto di omicidio.

Per quanto concerne le "spontanee dichiarazioni" va osservato che in realtà la Corte di Assise le ha ritenute acquisibili limitatamente al procedimento per il reato di calunnia mentre i memoriali li hanno ritenuti acquisibili sia in quanto corpo del reato in relazione al reato di calunnia a carico di Amanda Knox, sia perché comunque scritto proveniente dall'imputata e dalla stessa spontaneamente consegnato alla Polizia.

I difensori degli imputati nell'impugnare le ordinanze suddette ribadiscono le argomentazioni già poste a fondamento delle richieste formulate in primo grado ed evidenziano che essendo il procedimento per il reato di calunnia riunito a quello per gli altri reati, nella sostanza delle cose, la presenza del memoriale e delle spontanee dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento finiscono per incidere

sulla formazione del convincimento della Corte di Assise non solo in ordine al reato di calunnia ma anche in ordine agli altri reati, non potendo umanamente esigersi una scissione della coscienza e della mente in capo alle persone dei giudici.

Circa la "spontaneità" delle dichiarazioni e del memoriale evidenziano che basta vedere la durata ossessiva degli interrogatori, ore ed ore ed ore, portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, ignara dei propri diritti, per rendersi conto della palese violazione di libertà morale oltre che dei diritti di difesa. Dei dati obiettivi: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle ore 1,45 (piena notte) del 6.11.2007 (giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio) ed ancora alle 5,45 successive ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo...

Ebbene, ritiene questa Corte che la distinzione formale tra il procedimento per il reato di calunnia e i procedimenti per gli altri reati rimane nonostante la unicità del processo nel quale risultano riuniti: detti procedimenti infatti non presentano elementi di connessione oggettiva, cosicché si può ritenere che tanto il memoriale che le "spontanee" dichiarazioni abbiano rilevanza probatoria in ordine al reato di calunnia e non in ordine agli altri reati, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte (Sez. 6, Sentenza n. 22456 del 08/05/2009 Ud., dep. 28/05/2009, Rv. 243846; Sez. 6, Sentenza n. 15483 del 12/02/2004 Ud., (dep. 01/04/2004, Rv. 229342); il che consente di conservarli nel fascicolo per il dibattimento e di ritenerli utilizzabili esclusivamente con riferimento al reato di

1000

calunnia, mentre il rischio che le persone dei giudici finiscano per essere influenzate anche nel decidere circa gli altri reati dal contenuto dei memoriali e delle spontanee dichiarazioni non è di per sé ostativo, in mancanza di una espressa disposizione normativa, a tale conclusione, dal momento che la decisione deve essere comunque basata su prove utilizzabili e non su impressioni soggettive. Del resto la rilevanza – ai fini che qui interessano - della distinzione formale tra procedimenti diversi è desumibile indirettamente anche dalla considerazione che la conoscenza di fatto di atti rilevanti in entrambi i procedimenti ed addirittura la pronuncia di un giudizio nell'ambito di un procedimento in base a quegli stessi atti rilevanti in altro procedimento non comporta alcuna incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p. (così Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9573 del 22/12/1998 Ud., dep. 27/07/1999, Rv. 214320 in una fattispecie in cui il Giudice chiamato a giudicare del reato di calunnia, aveva già valutato in altro procedimento, disattendendole, le deposizioni testimoniali dalle quali era derivato il procedimento per calunnia). Tutto questo trova, del resto, conferma nella constatazione che in realtà di tale memoriale – come risulta chiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza - la Corte di Assise non ha fatto alcuna utilizzazione ai fini della decisione in ordine al delitto di omicidio.

Va comunque anche osservato che l'acquisizione del memoriale e delle dichiarazioni spontanee in considerazione di una valutazione meramente formale non comporta necessariamente anche una patente di veridicità dell'uno e delle altre, ben potendo, in ipotesi, le circostanze evidenziate dalla difesa rappresentare

nell'ambito di una valutazione di merito indici sintomatici della mancanza di reale libertà morale e di autodeterminazione della imputata nel momento in cui redigeva l'uno e rendeva le altre e, dunque, anche di non attendibilità; ma questo aspetto ovviamente sarà oggetto dell'esame del merito.

Allo stato, l'impugnazione delle due ordinanze deve essere respinta.

ooo

La difesa di Raffaele Sollecito impugna l'ordinanza del 9.5.2009.

Sostiene che soltanto all'udienza del 9.5.2009 essa apprendeva, nel corso della escussione del C.T. del P.M. dott. Rinaldi, che egli, unitamente all'ispettore Boemia, aveva redatto, dopo il rinvio a giudizio, una relazione integrativa che non era stata depositata.

La difesa di Sollecito eccepiva allora la inutilizzabilità di tale relazione integrativa per la violazione dell'art. 430, 2° comma, c.p.p..

La Corte di Assise respingeva tale eccezione, né concedeva un termine per esaminare la relazione integrativa, motivando che si trattava in realtà non di una ulteriore indagine ma soltanto di valutazioni ulteriori circa elementi già acquisiti nel corso della consulenza.

La difesa di Sollecito impugna tale ordinanza ritenendola nulla perché adottata in violazione del disposto dell'art. 430, 2° comma, c.p.p. ed insiste per la inutilizzabilità della relazione integrativa.

Questa Corte condivide l'opinione della Corte di Assise di primo grado.

I C.T. del P.M. – come risulta da quanto dichiarato in dibattimento – hanno redatto la relazione integrativa per correggere i risultati di cui alla prima relazione in quanto, ad una più meditata valutazione, avevano evidenziato un errore nelle dimensioni delle impronte derivante dalla prospettiva delle fotografie in quanto scattate non stando perpendicolarmente al pavimento ma con una certa angolazione.

Si è trattato dunque non della acquisizione di ulteriori obiettivi elementi rilevanti sotto il profilo probatorio, ma semplicemente di una più meditata valutazione o meglio ancora di un riscontro a valutazioni già formulate.

Va peraltro evidenziato che il secondo comma dell'art. 430 c.p.p. non detta un termine preciso per il deposito, rimettendo dunque al giudice stabilire se la condizione "immediatamente depositati" è stata nel caso concreto rispettata o meno.

E per il momento in cui questa integrazione della relazione è stata depositata (quando era in corso l'istruttoria dibattimentale) non si ravvisa una sostanziale lesione del diritto di difesa.

ooo

La difesa degli imputati impugna l'ordinanza del 14.9.2009 con la quale la Corte di Assise ha respinto l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di rinvio a giudizio poiché basati – a dire della difesa degli imputati - su atti non utilizzabili a causa della mancata doverosa discovery da parte del P.M.

soprattutto per quanto concerne gli accertamenti genetici (dott. Stefanoni) non avendo il P.M. depositato tutti gli atti in suo possesso.

La Corte di Assise ha respinto l'eccezione di nullità in quanto - a suo dire - gli accertamenti sono stati effettuati ex art. 360 c.p.p., e come tali sono validi, mentre il mancato deposito di parte della documentazione potrebbe eventualmente incidere soltanto sulla rilevanza delle conclusioni dei C.T. del P.M., vale a dire sulla loro condivisibilità. A parere della Corte una eventuale nullità per il mancato rispetto dell'art. 415 bis c.p.p., non potrebbe essere comunque più rilevabile sia perché non espressamente prevista, sia perché non sollevata tempestivamente considerato che non si tratterebbe di nullità assoluta.

Questa Corte osserva quanto segue.

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte "Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15/01/2010 Ud., (dep. 24/05/2010, Rv. 247192 in una fattispecie in cui si trattava di bobine e trascrizioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia; Sez. 5, Sentenza n. 21593 del 22/04/2009 Ud., dep. 25/05/2009, Rv. 243899).

La stessa Suprema Corte già in precedenza (Sez. 2, Sentenza n. 29573 del 07/07/2006 Ud., dep. 04/09/2006 Rv. 234968)) aveva, inoltre, escluso che la normativa così interpretata risultasse costituzionalmente illegittima per violazione

198

degli artt. 24, 101, 102 e 111 Cost. dal momento che "la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa".

E' chiaro pertanto che il mancato deposito degli atti dei quali si discute non comporta la nullità né della richiesta di rinvio a giudizio né del decreto che esso ha disposto ma soltanto la non utilizzabilità di tali atti, di fatto però - circostanza pacifica - non utilizzati dal G.U.P. che neanche li conosceva; dal che deriva che, in ipotesi, il provvedimento del G.U.P. potrebbe risultare errato nel merito ma non formalmente viziato.

Tali atti - a prescindere dal problema della loro regolarità o meno e della loro esattezza o meno sotto il profilo scientifico - sono tuttavia utilizzabili ai fini della decisione in quanto sono stati acquisiti nel corso della istruttoria dibattimentale proprio su richiesta dei difensori degli imputati cosicché, escluso qualsiasi profilo di nullità intrinseca degli stessi, non possono ora essere estromessi dal fascicolo o non utilizzati in quanto non depositati al momento del rinvio a giudizio.

In sostanza la difesa, nel momento in cui ha appreso nel corso della deposizione della dott. Stefanoni della esistenza di atti non depositati, avrebbe potuto eccepire la non utilizzabilità di tali atti ma, avendo al contrario ritenuto corrispondente alle esigenze difensive la loro acquisizione, ed essendo stata la sua richiesta accolta, non può ora censurare l'acquisizione degli stessi, dalla stessa difesa sollecitata, e

149

quindi la loro possibile utilizzazione trattandosi di documenti legittimamente acquisiti nel corso del dibattimento con il consenso di tutte le parti.

Donde la reiezione della impugnazione avverso l'ordinanza in esame.

ooo

La Corte di Assise, con ordinanza emessa il 9.10.2009, ha respinto la richiesta della difesa degli imputati avente per oggetto:

- perizia medico legale per accertare con più precisione l'orario della morte;
- perizia genetica sui reperti 165 b (gancetto del reggiseno) e 36 (coltello);
- perizia genetica sulle macchie di sperma (presumibile sperma) presenti sul cuscino trovato sotto il corpo della vittima;
- perizia audiometrica per accertare se dalla propria abitazione, munita di doppi vetri, la signora Capezzali Nera avrebbe potuto davvero sentire un grido proveniente dall'abitazione di Via della Pergola 7.

La Corte di Assise ha respinto le richieste perché – a suo dire - non necessarie considerato “il complessivo contributo dialettico proveniente dai C.T. delle parti private, si da consentire alla Corte di prendere posizione anche senza disporre una perizia”.

La difesa degli imputati impugna tale ordinanza ribadendo la necessità dell'espletamento di una perizia vera e propria non potendo – così argomenta - la

150

decisione essere basata solo su accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, a fronte delle censure mosse dai C.T. della difesa.

La difesa della Knox impugna l'ordinanza del 9.10.2009 anche nella parte in cui non ha ammesso, in quanto ritenuta non necessaria e del tutto marginale, l'audizione del teste Luciano Aviello (che ~~ha~~ ^{ALLREDE} dichiarato che ad uccidere Meridith è stato suo fratello e che gli attuali imputati sono del tutto estranei).

Ma alle richieste istruttorie oggetto di tale ordinanze altre se ne sono aggiunte con gli atti di appello e con i motivi aggiunti: acquisizioni documentali, verbali di indagini difensive, richieste di perizie e di audizione di testimoni (fra le quali quella proposta dalla difesa di Sollecito, con il proprio atto di appello, ha chiesto anche che venga ascoltato in qualità di teste Mario Alessi il quale avrebbe ricevuto da Rudy Ghedè delle confidenze circa la totale estraneità di Amanda Knox e Raffaele Sollecito).

Il rispetto della regola posta dall'art. Art. 533 c.p.p. (pronuncia di condanna soltanto se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio) non consente di condividere totalmente la decisione della Corte di Assise di primo grado circa le richieste istruttorie formulate dalla difesa degli imputati. La individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risulta, invero, particolarmente complessa per la obiettiva difficoltà da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche di formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito d'ufficio, donde la necessità di disporre una perizia d'ufficio. Ma l'esigenza di fugare ogni

108

ragionevole dubbio, induce, oltre che ad acquisire tutti i documenti prodotti dalla difesa, anche ad apprezzare la rilevanza della prova per testi concernente l'apertura delle discoteche e la presenza in piazza Grimana delle navette menzionate dal teste Curatolo. Donde la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e l'ammissione dei mezzi di prova come indicato nel dispositivo.

ooo

Provvisionali

I difensori degli imputati hanno chiesto anche che venga sospesa la immediata esecutività delle provvisionali riconosciute in favore delle parti civili argomentando che la rilevanza degli importi è tale da consentire di ravvisare un sicuro pregiudizio dalla esazione degli stessi in pendenza del giudizio, attesa la prevedibile - a loro dire - riforma della sentenza di condanna.

L'istanza, allo stato, non può essere accolta non essendo stato dimostrato in concreto il pregiudizio lamentato, atteso che non risulta che i due giovani imputati abbiano beni suscettibili di aggressione da parte dei loro creditori.

P.Q.M.

Così decide:

respinge l'eccezione di nullità della sentenza e delle ordinanze dibattimentali impugnate;

dispone la rinnovazione della istruttoria dibattimentale;

dispone l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalla difesa degli imputati;
dispone perizia genetica sui reperti 165 b (gancetto del reggiseno) e 36 (coltello)
al fine di stabilire a chi appartengono i profili genetici rilevabili su tali reperti o,
diversamente, di spiegare perché non è possibile tale attribuzione ed a tal fine
nomina un collegio di periti nelle persone di:

prof. Stefano Conti e prof. Carla Vecchiotti presso l'istituto di Medicina Legale
della Università La Sapienza di Roma;

fissando l'udienza del _____ ore _____ per

l'affidamento del seguente incarico:

“esaminati gli atti di causa e svolte le indagini tecniche ritenute necessarie accerti
il Collegio di periti:

- se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione ed il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sui reperti 165 b (gancetto del reggiseno) e 36 (coltello);
- se non è possibile procedere a nuovo accertamento tecnico, valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni”;

ammette la prova per testi con i signori Pucciarini Rita (organizzatrice di eventi), Brughini Giorgio (titolare della discoteca “Etoile 54”), Mandarini Mauro (discoteca Gradisca), dott Arturo Ciasullo (direttore SIAE) in merito all'apertura delle discoteche del perugino nella notte tra il 1° e il 2

153

novembre 2007, e dei signori Bevilacqua Massimiliano, INI Gaetano e INI Rosa in merito al servizio navetta prestato la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007 con partenza da Piazza Grimana , nonché in merito alle dichiarazioni rese ~~in merito~~ alla Polizia poco tempo dopo il delitto;

fissa per l'audizione dei testi suddetti l'udienza del


_____ ore _____,

disponendone la citazione a cura delle parti istanti;

si riserva di decidere successivamente in ordine alle altre richieste istruttorie;

respinge, allo stato, l'istanza di sospensione della immediata esecutività delle provvisionali.

Perugia, 18/12/2010

Il Presidente


IL CANCELLIERE B/3
Maria C...
